N. 415 - 443 - 571-A

CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MANCINI GIACOMO, CASALINUOVO, LIGATO, NAPOLI, PRINCIPE, PUCCI

—

Proroga del termine di cui al settimo comma dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, per quanto riguarda gli espropri effettuati per l'esecuzione dei lavori del 5° Centro siderurgico di Gioia Tauro

Presentata il 25 luglio 1979 *

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

AMBROGIO, MONTELEONE, RODOTÀ, GIANNI, MARTORELLI, PIERINO, POLITANO

—

Modifica dell'ultimo comma dell'articolo 147, del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523

Presentata il 26 luglio 1979

(*) Testo approvato dalla Commissione Lavori pubblici nella seduta del 3 ottobre 1979. Il relatore Carenini è stato autorizzato a riferire oralmente dall'Assemblea nella seduta del 3 ottobre 1979. La Commissione ha scelto come testo base per l'esame la proposta di legge n. 415.

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(COSSIGA)

DI CONCERTO COL MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO
(DI GIESI)

COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(MORLINO)

E COL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(ANDREATTA)

—

Modifiche alla disciplina delle espropriazioni effettuate ai sensi delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno

Presentata il 14 settembre 1979

TESTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 415	TESTO DELLA COMMISSIONE
ARTICOLO UNICO.	ARTICOLO UNICO.
Il termine di cui all'articolo 53, settimo comma, del testo unico 6 marzo 1978, n. 218, è prorogato di 5 (cinque) anni, limitatamente all'esproprio degli immobili effettuato per la esecuzione dei lavori del 5° Centro siderurgico di Gioia Tauro. Gli immobili suddetti potranno essere utilizzati dal Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Reggio Calabria, oltre che per l'attrezzatura della zona, anche per iniziative industriali alternative a quella del 5° Centro siderurgico.	*Identico.*

PARERE DELLA COMMISSIONE AFFARI COSTITUZIONALI SULLE PROPOSTE DI LEGGE NN. 415 E 443 E SUL DISEGNO DI LEGGE N. 571

Nulla osta all'ulteriore corso dei progetti.

PARERE DELLA COMMISSIONE BILANCIO SULLE PROPOSTE DI LEGGE NN. 415 E 443

Nulla osta, per quanto di competenza, all'ulteriore *iter* dei provvedimenti.

PROPOSTA DI LEGGE N. 443

—

ARTICOLO UNICO.

L'ultimo comma dell'articolo 147, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, è sostituito dal seguente:

« Nelle aree e nei nuclei di sviluppo industriale il consorzio può promuovere, con le norme previste dal presente articolo, la espropriazione di immobili, oltre che ai fini dell'attrezzatura della zona, anche allo scopo di rivenderli o cederli in locazione per l'impianto di nuovi stabilimenti industriali e di pertinenze connesse, salvo il diritto degli espropriati alla restituzione, qualora gli immobili non siano utilizzati per lo scopo prestabilito entro 10 anni dal decreto di esproprio ».

DISEGNO DI LEGGE N. **571**

—

ART. 1.

Il settimo comma dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è sostituito dal seguente:

« Fermo restando quanto disposto nell'ultimo comma dell'articolo 51 e nell'articolo 52, nelle aree e nei nuclei di sviluppo industriale il consorzio può promuovere, con le norme previste dal presente articolo, la espropriazione di immobili, oltre che ai fini dell'attrezzatura della zona, anche allo scopo di rivenderli o cederli in locazione per l'impianto di nuovi stabilimenti industriali e di pertinenze connesse, salvo il diritto degli espropriati alla restituzione, qualora gli immobili non siano utilizzati entro dieci anni dal decreto di esproprio per lo scopo prestabilito o per altri fini di pubblica utilità obiettivamente connessi ad insediamenti industriali ed alle necessarie attrezzature delle zone interessate, in attuazione degli articoli 50 e 56 del presente testo unico ».

ART. 2.

Le disposizioni di cui al precedente articolo 1 si applicano anche ai decreti di esproprio emessi ai sensi dell'articolo 147 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1253, nonché dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, per i quali alla data del 1° settembre 1979 non sia ancora decorso il termine di cinque anni dalla data di emanazione. Nei suddetti decreti di espro-

prio le specifiche destinazioni eventualmente indicate sono sostituite dalla destinazione ad ogni altro fine di pubblica utilità obiettivamente connesso ad insediamenti industriali ed alle necessarie attrezzature nelle zone interessate, in attuazione degli articoli 50 e 56 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978. n. 218.